

**CIRCOLARE INFORMATIVA n. 6 - Gennaio 2007**

**Rammentiamo che sul nostro sito potete trovare lo  
SPECIALE FIANZIARIA 2007  
[www.studiomintoap.com](http://www.studiomintoap.com)**

**L'indennità suppletiva di clientela agli agenti è indeducibile**

La Corte di Cassazione ha affermato che gli accantonamenti annuali dell'indennità suppletiva di clientela da corrispondere agli agenti (art.1751 c.c.) sono indeducibili dal reddito di impresa. Secondo la Corte, tali erogazioni hanno natura aleatoria che rende impossibile considerare come maturata nell'anno una qualche quota delle stesse. La maturazione dell'emolumento si verifica, perciò, solo all'atto della corresponsione di tali indennità, ossia con la cessazione del rapporto, perché solo allora vi è la certezza che consente la deduzione del costo.

**(Corte di Cassazione, Sentenza n.24973, 24/11/2006)**

**Istruzioni per la stampa, l'uso e la compilazione del "Dau" 2007**

L'Agenzia delle Dogane ha riunito in un unico manuale le istruzioni comunitarie per la compilazione delle dichiarazioni doganali, comprensive delle relative tabelle di codifica, e le principali disposizioni nazionali emanate in materia dalla data di adozione del formulario Dau.

**(Agenzia delle Dogane, Circolare n.45, 11/12/2006)**

**Modalità di presentazione delle dichiarazioni di transito e di esportazione**

L'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni da applicare dal 1° gennaio 2007, in funzione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'Ncts (Nuovo Sistema di Transito Computerizzato), per la presentazione in dogana delle dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata al transito in procedura ordinaria.

**(Agenzia delle Dogane, Circolare n.46, 12/12/2006)**

**Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli**

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali elaborate dall'AcI dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati. Il nuovo elenco, basato su una percorrenza di quindicimila chilometri annui, tiene conto della modifica che ha elevato dal 30% al 50% l'ammontare del benefit (7.500 chilometri). I nuovi importi chilometrici resteranno validi per l'intero 2007.

**Individuati i veicoli che consentono il trasporto privato di persone**

L'Agenzia delle Entrate ha reso noti i parametri per stabilire quando un veicolo, a prescindere dalla categoria di omologazione, risulta da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Il provvedimento risolve la questione delle immatricolazioni "di comodo" (autocarri) in quanto i veicoli individuati sono assoggettati al regime ai fini II.DD. ed Iva

dei veicoli non strumentali. Il documento rende noto, inoltre, che verranno individuati anche i veicoli a cui estendere tale disciplina e quelli a cui, pur presentando tali criteri, va disapplicata. (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 06/12/2006, G.U. n.289 del 13/12/2006)

#### **Ammessa la consegna *on line* del Cud al dipendente**

E' possibile trasmettere al contribuente la certificazione Cud in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Inoltre, se il modello Cud sarà emesso come documento informatico (con apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica) dovrà essere conservato nella stessa forma mentre se sarà emesso come documento analogico, dovrà essere materializzato e conservato secondo le modalità tradizionali, salva la possibilità di procedere alla conservazione elettronica. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.145, 21/12/2006)

#### **Dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania entrano nella Unione europea**

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'Unione europea. Da tale data i movimenti delle merci che interessano quei paesi non costituiscono più importazioni o esportazioni ma acquisti e cessioni intracomunitarie. L'Agenzia delle Dogane ha segnalato le misure transitorie da osservare per tutte le operazioni doganali iniziate anteriormente al 1° gennaio 2007. (Agenzia delle Dogane, Nota n.3393, 27/12/2006)

### **AL 1° GENNAIO 2007 MODELLO F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA**

Dal **1° GENNAIO 2007** tutti i titolari di partita Iva dovranno obbligatoriamente effettuare i pagamenti di tributi (Iva, ritenute, Irpef, Ires, Irap, ecc.) e contributi (Inps, Inail, Enpals, ecc.) utilizzando lo strumento del modello F24 telematico.

Va ricordato, peraltro, che tale obbligo - introdotto dalla Manovra d'estate (decreto legge 223/06) - decorre già dal 1° ottobre 2006 per le sole società a responsabilità limitata, società per azioni ed enti commerciali.

Tale obbligo - anche in futuro - non riguarderà (per ora) i soggetti che non risultano titolari di partita Iva: si tratta, ovviamente, dei privati (vi rientrano anche i soci di società di persone o di società di capitali in quanto soggetti che non possiedono la partita Iva) ma anche altri soggetti che di norma non possiedono un numero di partita Iva in quanto non svolgono attività commerciale quali, ad esempio:

- gli enti non commerciali (associazioni, Onlus, organizzazioni di volontariato, pro-loco, ecc.);
- i condomini.

Si precisa, tuttavia, che qualora un ente non commerciale risulti in possesso di una partita Iva, tutti i pagamenti da esso effettuati (anche se riferiti all'attività istituzionale) dovranno essere eseguiti utilizzando obbligatoriamente lo strumento telematico.

Nonostante l'obbligo telematico in futuro sarà possibile - come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n.30/E/2006 - effettuare i pagamenti tramite modello F24 ancora in forma cartacea presso banche o poste, nei casi in cui risulta difficoltoso l'utilizzo dello strumento telematico. Si tratta - per citare i casi più frequenti - dei pagamenti effettuati:

- **con modelli F24 predeterminati:** il caso più frequente è sicuramente rappresentato dai modelli precompilati di competenza dell'Inps e relativi alla contribuzione fissa delle gestioni artigiani e commercianti; la presentazione cartacea, tuttavia, è ammessa se nel modello F4 predeterminato non vengono apportate integrazioni e quindi, in caso di compensazione con crediti tributari, il modello F24 deve essere presentato obbligatoriamente in forma telematica;

- **successivamente alla cessazione della partita Iva:** i pagamenti eseguiti successivamente alla chiusura della posizione Iva ma riferiti ad imposte, contributi e premi riferiti relativi all'attività oramai cessata, possono essere eseguiti con modalità cartacee (presentazione modello F24 in Banca o Posta);
- **da soggetti impossibilitati ad aprire un conto corrente:** in tale caso viene consentito versare imposte e contributi con modalità cartacea (si tratta, ad esempio, dei soggetti protestati e dei curatori fallimentari);
- **dagli eredi titolari di partita Iva:** gli eredi titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti riguardanti la liquidazione dell'attività del *de cuius* con modalità cartacea (presentazione modello F24 in Banca o Posta).

Il soggetto titolare di Partita Iva, al fine di pagare i modelli F24 con modalità telematica, potrà scegliere tra due possibilità:

- 1) compilare e pagare direttamente il modello F24 con modalità telematiche;
- 2) rivolgersi al proprio consulente (verificando che si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo di effettuare i pagamenti con addebito diretto sul proprio conto corrente.

In entrambi i casi, sia il titolare di partita Iva che l'intermediario abilitato, potranno effettuare i pagamenti dei modelli F24 utilizzando, alternativamente:

- A) i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Servizio Fisconline per il pagamento diretto e Servizio F24 Cumulativo per l'intermediario abilitato)
- B) i servizi messi a disposizione dal sistema bancario (servizi di remote *banking* quali il Servizio di *Home Banking* o il Servizio Cbi - *Corporate Banking* Interbancario).

### **IMMATRICOLAZIONI DI "COMODO": SCATTA LA VERIFICA PER GLI AUTOCARRI UTILIZZATI DA AZIENDE E PROFESSIONISTI**

Con la Manovra d'estate (decreto legge 223/06) il Governo ha emanato una specifica disposizione per colpire le cosiddette immatricolazioni "di comodo" ed, in particolare, i veicoli che vengono immatricolati ad uso autocarro al solo fine di conseguire dei vantaggi di natura fiscale (e cioè la completa detrazione dell'Iva e la totale deducibilità del costo).

Tale disposizione faceva riferimento ad un apposito provvedimento dell'agenzia delle entrate per individuare quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati al pari delle autovetture in quanto consentono il trasporto di persone.

La conseguenza di tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina per tali veicoli - sotto il profilo fiscale - l'applicazione delle disposizioni previste per le autovetture e cioè, la totale indeducibilità dei costi per le imprese, la parziale deducibilità dei costi per i professionisti, nonché la limitazione della detrazione (nella misura forfetaria che sarà approvata dal Consiglio dell'Unione Europea) ai fini Iva.

In data **6 dicembre 2006** è stato emanato il **Provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate** che fissa i criteri per verificare se - dal punto di vista della disciplina fiscale - un veicolo immatricolato autocarro possa essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto come un'autovettura.

Per procedere alla verifica occorre:

- A) in primo luogo, reperire il **libretto di circolazione del veicolo**, in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo;
- B) il passaggio successivo consiste nella verifica di tre elementi e cioè la tipologia di immatricolazione, il codice carrozzeria, ed il numero dei posti. La possibile assimilazione dell'autocarro all'autovettura si ha - secondo quanto stabilito dal provvedimento - se dall'esame del libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti tre elementi:

- immatricolazione o reimmatricolazione come N1
- codice carrozzeria F0 (effe zero)
- quattro o più posti

L'assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l'applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un'autovettura;

C) in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, l'assimilazione è possibile, ma è necessario effettuare un ulteriore conteggio utilizzando la **formula** indicata nel provvedimento. Solo se il risultato della formula è pari o superiore a 180 l'autocarro deve essere considerato fiscalmente al pari di un'autovettura.

$$I = \frac{Pt \text{ (kW)}}{Mc - T \text{ (t)}} \geq 180$$

Pt (kW) = potenza del motore espressa in kilowatt

P = portata del veicolo

Mc = massa complessiva

T (t) = tara espressa in tonnellate

$P = Mc - T \text{ (t)}$

Si riportano di seguito due esempi di calcolo per la verifica dell'assimilazione autovettura-autocarro.

#### ESEMPIO 1

##### Autocarro non assimilato ad una autovettura

Veicolo marca Renault, mod. Espace, immatricolato come "autocarro per trasporto di cose – uso proprio".

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo	(lett.J)	N1
Codice carrozzeria	(lett.J.2)	F0
Numero di posti	(lett.S.1)	5
Potenza motore	(lett.P.2)	110 kW
Massa complessiva	(lett.F.2)	2.555 kg = 2,550 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 705 (0,705 t) il rapporto potenza/portata è pari a  $110 / 0,705 = 156,02$

Essendo  $156,02 < 180$  il veicolo in esame non è equiparato fiscalmente ad un'autovettura.

#### ESEMPIO 2

##### Autocarro assimilato ad una autovettura

Veicolo marca Suzuki, mod. Gran Vitara, immatricolato come "autocarro per trasporto di cose – uso proprio".

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo	(lett.J)	N1
Codice carrozzeria	(lett.J.2)	F0
Numero di posti	(lett.S.1)	4
Potenza motore	(lett.P.2)	80 kW
Massa complessiva	(lett.F.2)	2.005 kg = 2,005 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 415 (0,415 t) il rapporto potenza/portata è pari a  $80 / 0,415 = 192,77$

Essendo  $192,77 > 180$  il veicolo in esame è equiparato fiscalmente ad un'autovettura.

Al di là della necessità di effettuare i conteggi occorre, tuttavia, segnalare due ulteriori aspetti di particolare rilevanza:

- né la disposizione normativa né il provvedimento ora esaminato si pronunciano sulla decorrenza delle disposizioni in essi indicate e, pertanto, non è ad oggi noto se le stesse risultano applicabili alle immatricolazioni passate (con pesantissimi effetti dal punto di vista fiscale) o riguardi le sole immatricolazioni poste in essere successivamente alla entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto legge 233/06 (4 luglio 2006);
- il Provvedimento del 06.12.2006, dopo aver fissato i criteri per stabilire l'assimilazione autocarro-autovettura, rinvia a successivi provvedimenti l'individuazione di quei veicoli:
  - a) ai quali si **disapplica** tale provvedimento (in quanto comunque non consentono il trasporto di persone)
  - b) ai quali si **estende** l'applicazione del provvedimento esaminato in quanto, pur rispettando i parametri in esso indicati (assenza di uno dei tre elementi o risultato inferiore a 180) consentono comunque il trasporto di persone.

## FRINGE BENEFIT PER AUTO IN USO PROMISCOUO AI DIPENDENTI

La disciplina degli autoveicoli aziendali è stata profondamente modificata dal D.L. n.262/06 che, in breve, ha agito sui veicoli che, secondo l'art.164 Tuir, già presupponevano una limitata deducibilità dei costi relativi al loro utilizzo, vale a dire autovetture e autocaravan quando non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Il panorama che esce da tale intervento è di ulteriore restrizione in termini di deducibilità, nel senso che, limitando l'esame al comparto delle imprese:

1. le autovetture utilizzate dalle aziende che non esercitano attività di rappresentanza o agenzia non consentono la deducibilità di alcun costo;
2. le autovetture utilizzate dalle aziende che esercitano attività di rappresentanza o agenzia (essendo a queste equiparati solamente gli agenti di assicurazione e i promotori finanziari), consentono la deducibilità dell'80% dei costi con un tetto, per gli ammortamenti, di € 25.822,84; tuttavia è ammesso che tali aziende possano configurare gli automezzi come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria, il che consente l'integrale deducibilità delle spese d'impiego; per ammettere la deduzione dei canoni, i contratti di leasing devono avere una durata almeno pari al periodo ordinario di ammortamento e, in caso di deduzione parziale dei costi, resta l'impossibilità di dedurre quote anticipate di ammortamento;
3. è stata altresì modificata la disciplina relativa all'autoveicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, aspetto di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo.

### **I veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**

Il D.L. n.262/06 ha soppresso la disposizione, contenuta nell'art.164 Tuir, che consentiva l'integrale deducibilità dei costi in capo alle aziende che concedevano a un dipendente l'uso promiscuo di un autoveicolo per la maggior parte del periodo d'imposta. Ciò a fronte dell'emersione, in capo al dipendente medesimo, di un *fringe benefit* calcolato convenzionalmente, secondo le indicazioni normative in materia di lavoro dipendente. La disposizione è stata sostituita da una che ammette, in capo all'azienda, la deduzione di un costo non eccedente il valore del *fringe benefit* tassato in capo al dipendente e, contemporaneamente, è stato ritoccato verso l'alto il valore di tale benefit. Questo valore si determina ancora in modo convenzionale, ed è dato dal 50% (percentuale così elevata dalla precedente del 30%) dell'importo che si ottiene moltiplicando il costo chilometrico del veicolo utilizzato dal dipendente, per una percorrenza annua convenzionale di Km 15.000, il tutto poi da rapportare al periodo di effettivo utilizzo.

In pratica, e ad esempio:

Il co.72 dell'art.2 del D.L. n.262/06 aveva disposto la decorrenza di tale disposizione per il 2006, imponendo alle aziende di calcolare, già nella busta paga di ottobre, gli effetti di questa nuova disposizione, rinviando al conguaglio annuale il conteggio definitivo.

Tuttavia, la Legge Finanziaria per il 2007 interviene sulla decorrenza di detta disposizione, nel senso che l'incremento dal 30 al 50 della percentuale per calcolare il valore convenzionale del *fringe benefit* ha effetto a decorrere dal 2007 (v. co.324 dell'articolo unico della L. n.296/06).

**Questa scelta legislativa, di conseguenza, oltre a vanificare i conteggi fatti dalle aziende negli ultimi mesi dell'anno scorso, fa sì che, per il 2006, le aziende potranno dedurre i costi per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti nei limiti di un *fringe benefit* convenzionale calcolato sulla base del 30%.**

#### **La determinazione del *fringe benefit***

La determinazione del *fringe benefit*, che costituisce l'importo tassabile per il dipendente, avviene utilizzando dei valori contenuti in tabelle opportunamente predisposte dall'Automobile Club d'Italia. Sul sito dell'ACI, tuttavia, dove i dati sono disponibili, quelli oggi presenti non sono aggiornati, ma si segnala che, nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.288 del 12 dicembre 2006, sono stati pubblicati i dati da utilizzare per eseguire i calcoli a valere per il 2007. Gli autoveicoli sono suddivisi prima secondo l'alimentazione – benzina o gasolio – poi per marca e modello. Se nelle tabelle non dovesse essere trovato il veicolo effettivamente utilizzato, si deve scegliere quello più vicino per modello e prezzo.

Le tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale consentono di calcolare immediatamente il valore del *fringe benefit* annuo, come dall'esempio che segue:

Marca	Modello	Serie	Costo Km a 15.000 Km	Fringe benefit annuale
AUDI	A6 3.2/24v v6 Fsi	Berlina Mod. 2005	0,829558	6.221,69

Si ricorda che il valore del *fringe benefit* si riduce in funzione di eventuali importi che l'azienda dovesse addebitare al dipendente per l'uso promiscuo che ne effettua. Correlativamente si riduce anche l'importo deducibile per l'azienda medesima. Così, nell'esempio riportato, se fossero addebitati al dipendente costi per € 3.000 al lordo di Iva, il *fringe benefit* tassabile si ridurrebbe a € 3.221,69 su base annua.

### ROMANIA E BULGARIA ENTRANO NELLA UE

A decorrere dal 1 gennaio 2007 Romania e Bulgaria diventano stati membri dell'Unione Europea; ciò comporta ovvie modificazioni alle abitudini dei clienti che operano nei confronti di detti paesi.

#### **Adempimenti contabili**

Prima di tutto occorre segnalare che le cessioni verso soggetti residenti in detti paesi non dovranno essere considerate esportazioni ma bensì **cessioni comunitarie** e pertanto il titolo di non imponibilità da indicare nelle fatture emesse sarà l'art.40 del D.L. n.331/93.

Allo stesso modo gli acquisti da operatori residenti in uno di detti paesi non dovranno essere qualificate quali importazioni ma bensì dovranno essere considerati **acquisti comunitari**, con obbligo di integrazione della fattura di acquisto come avviene per qualunque fattura ricevuta da un operatore residente nella comunità europea.

#### **Intrastat**

L'ingresso di Romania e Bulgaria nella UE comporta la necessità di comprendere le operazioni realizzate nei confronti di soggetti residenti in uno di detti paesi nel novero di quelle che devono essere indicate all'interno dei modelli Intrastat; dal 1 gennaio 2007 occorrerà pertanto tenere monitorati gli scambi con tali paesi per verificare il superamento dei **limiti** che regolano la periodicità di presentazione del modello.

Si coglie l'occasione per ricordare i limiti al superamento dei quali l'obbligo di presentazione del modello passa da annuale a trimestrale/mensile.

**PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT FINO AL 31.12.2006**

Vendite		Acquisti	
Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione	Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione
Superiore a € 200.000	<b>MENSILE</b>	Superiore ad € 150.000	<b>MENSILE</b>
Tra € 40.000 ed € 200.000	<b>TRIMESTRALE</b>		
Fino ad € 40.000	<b>ANNUALE</b>	Fino ad € 150.000	<b>ANNUALE</b>

Dal 2003 è stata eliminata la periodicità di presentazione trimestrale per gli acquisti.

Dal 1 Gennaio 2007 sono variati i limiti relativi alla periodicità di presentazione degli elenchi:

**PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT DAL 1 GENNAIO 2007**

Vendite		Acquisti	
Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione	Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione
Superiore a € 250.000	<b>MENSILE</b>	Superiore ad € 180.000	<b>MENSILE</b>
Tra € 40.000 ed € 250.000	<b>TRIMESTRALE</b>		
Fino ad € 40.000	<b>ANNUALE</b>	Fino ad € 180.000	<b>ANNUALE</b>

**ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: FAC-SIMILE DI RICHIESTA DATI**

Come noto, con la manovra d'estate (D.L. n.223/06) sono stati reintrodotti gli elenchi clienti e fornitori, obbligo a suo tempo abrogato dall'intervento di semplificazione del decreto legge 10/06/1994 n.357. In particolare:

- quello dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nell'anno solare di riferimento (elenco clienti);
- quello dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (elenco fornitori).

La prima scadenza prevista per l'invio degli elenchi (relativi all'anno 2006), si ricorda, è fissata per il prossimo 29 aprile 2007.

Per ciascuno dei soggetti ricompresi tanto nell'uno che nell'altro elenco, saranno sicuramente da indicare il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione, con separata evidenza della quota imponibile, dell'imposta, della quota esente, della quota non imponibile.

La Finanziaria 2007 ha introdotto, per il solo anno 2006, la possibilità di considerare valide le comunicazioni effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta, abbia indicato il numero di partita Iva dei predetti soggetti.

Oltre a questi dati fondamentali, un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate avrà il compito di stabilire gli ulteriori elementi informativi necessari, nonché gli aspetti di natura tecnica. Per il solo periodo 2006, l'elenco dei clienti conterrà esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva,

mentre per l'indicazione degli altri soggetti, nei cui confronti viene emessa fattura, l'adempimento è rinviato al prossimo anno.

Elenco:	Per il 2006	Norma a regime
<b>CLIENTI</b>	Dati dei soggetti titolari di partita Iva nei cui confronti sono state emesse fatture	Dati di tutti i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa fattura
<b>FORNITORI</b>	Dati riferiti ai soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta	

Al fine di predisporre per tempo alla corretta esecuzione dell'adempimento, si riporta un fac-simile di richiesta dati da inviare a clienti e fornitori, onde consentire la corretta gestione dei dati anagrafici (in particolare quello riferito al codice fiscale, non sempre presente nei documenti emessi ai fini dell'Iva) da riportare negli elenchi in questione.

**Fac-simile di richiesta dati ai fini della compilazione degli elenchi clienti/fornitori**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Spett.le Cliente / Fornitore:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Oggetto: aggiornamento dati anagrafici.**

Al fine di reperire i dati necessari alla compilazione degli **elenchi Clienti/Fornitori** (art.37, commi 8 e 9, D.L. 223/2006), Vi chiediamo la verifica e l'eventuale aggiornamento dei Vostri dati, chiedendoVi espressamente di specificare oltre la partita Iva anche il **codice fiscale**, anche quando i predetti dati siano coincidenti.

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ CITTA': \_\_\_\_\_

**CODICE FISCALE:** \_\_\_\_\_

**PARTITA IVA:** \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_ CELLULARE: \_\_\_\_\_

E\_MAIL: \_\_\_\_\_

Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy).

Vi preghiamo di **ritornarci la presente debitamente compilata** al seguente numero di fax:

\_\_\_\_\_.

Ringraziando, con l'occasione porgiamo  
Cordiali saluti.

\_\_\_\_\_